



**COMUNE DI REGGIO EMILIA**

**rep. 55954**

**Contratto**

per l'affidamento del Servizio di gestione del Nido d'Infanzia denominato *Camillo Prampolini*, con sede in località Pratofontana (RE). Contestuale recepimento di *addendum* contrattuale a seguito dell'entrata in vigore del DCPM 9/3/2020 e del DCPM n.18 del 17/03/2020. Periodo contrattuale: 01/09/2019-30/06/2022. (C.I.G: 7910606694).

**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

L'anno 2020 (duemilaventi), il giorno 29 (ventinove) del mese di Luglio, in Reggio Emilia, nella Sede Municipale, davanti a me Dott. Stefano Gandellini (c.f.GND-SFN71B07H223F), Segretario Generale del Comune di Reggio Emilia, autorizzato a rogare, nella forma pubblica amministrativa, gli atti nei quali l'Ente è parte, ai sensi dell'art.97 comma 4) lett. c) del D.Lgs. 267/2000, nonché dell'art. 56 comma 1 lett. c) del vigente *Statuto Comunale*, sono personalmente comparsi i signori:

**da una parte**

per "**Scuole e Nidi d'Infanzia**", Istituzione del Comune di Reggio Emilia, con sede in Reggio nell'Emilia, Via Guido da Castello n.12 (codice fiscale 00145920351), che d'ora

innanzi sarà denominata anche ente appaltante od istituzione, il **Dott. Nando Rinaldi**, nato a Reggio Emilia (RE) il 07/01/1979, in qualità di Direttore, giusto incarico conferitogli con atto del Sindaco P.G. 2020/83765 del 13/05/2020, qui integralmente richiamato, che dichiara di agire e stipulare in nome, per conto e nell'esclusivo interesse della medesima, in virtù degli artt. 40-49 del vigente *Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti*, nonché in ottemperanza alle disposizioni dettate dall'art.14 del D.P.R. 16/04/2013, n. 62 Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art.54 del decreto legislativo 30/03/2001, n.165, così come completato dall'art.15 del Codice di comportamento Integrativo dei dipendenti del Comune di Reggio Emilia;

**dall'altra parte**

per la **Cooperativa Sociale "Ambra" S.c.p.a.** - di diritto ONLUS, ai sensi dell'art.10 comma 1 a) del D.Lgs. 460/1997, iscritta all'Albo Regionale dell'Emilia Romagna, di cui alla legge 8/11/1991 n.381, alla Sezione A, determinazione n. 5120 del 25/09/1995 e determinazione n. 5370 del 24/07/1996, con sede in Reggio Emilia (RE), Via Danubio n. 19 (codice fiscale 01613430352), che d'ora innanzi sarà denominata anche aggiudicatario od affidatario, la **D.ssa Manuela Polizzi**, nata a Palermo (PA) il 23/06/1975,

in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, legittimata alla rappresentanza della Società Cooperativa, giusto atto di nomina in data 19/06/2019, come si evince dalla visura ordinaria di società di capitale rilasciata dalla CIAA di Reggio Emilia (RE), documento T 391770402, estratta dal registro imprese in data 11/06/2020 e conservata a fascicolo.

Detti comparenti, delle cui identità personali, qualifiche e poteri io Segretario Generale sono certo e faccio fede, mi richiedono di ricevere, su supporto informatico, il presente atto, da me redatto dopo aver indagato le loro volontà, nel rispetto dell' art. 47 comma 2) della Legge 89/1913 s.m.i. "*Ordinamento del notariato e degli archivi notarili*".

**Premesso che:**

- con Determinazione Dirigenziale R.U.I.D. n.88 del 16/05/2019, *Provvedimento a contrarre*, veniva approvato l'affidamento del Servizio di gestione del Nido d'Infanzia denominato *Camillo Prampolini*, con sede in località Pratofontana (RE), ponendo a base di gara l'importo complessivo di Euro 532.264,84, oltre all'I.V.A., di cui Euro 892,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di gara ed Euro 480.000,00 per costo della manodopera, da aggiudicarsi mediante procedura aperta, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi

dell'art.95 co.3 lett.a) del D.lgs. 50/2016 s.m.i., sulla base delle modalità di partecipazione contenute nel bando e disciplinare di gara e relativi allegati;

- in data 20/05/2019 avveniva la pubblicazione del bando di gara (P.G. 2019/97405 del 17/05/219) in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (G.U.R.I.)n.58;
- entro il termine perentorio prorogato del giorno 04/07/2019, ore 13,00, perveniva, presso l'Archivio Generale del Comune di Reggio Emilia, un'unica offerta;
- nelle date del 25 e 31 Luglio 2019 si svolgevano, rispettivamente, la prima e la seconda seduta di gara pubblica, come consta dal relativo verbale;
- dal succitato verbale si evinceva che:
  - la Commissione Giudicatrice (nominata ai sensi di legge, con Provvedimento Dirigenziale R.U.I.D. n. 125 del 29/07/2019) aveva dichiarato candidato aggiudicatario del servizio in argomento l'unico operatore economico partecipante alla procedura di gara, la Cooperativa Sociale "Ambra" S.c.p.a.-Onlus di Reggio Emilia, che aveva ottenuto un punteggio complessivo di 100/100 (offerta tecnica punti 80/80-punteggio riparametrato ed offerta economica 20/20), presentando una offerta economica indicante un ribasso percentuale pari allo 0,10%, da applicarsi sull'importo complessivo posto a base

di gara, corrispondente ad un importo di aggiudicazione pari ad Euro 531.733,47 (di cui Euro 892,00 per oneri di sicurezza) oltre all'IVA se dovuta, determinando una economia di spesa di Euro 531,73 oltre all'I.V.A.;

- il Responsabile Unico del Procedimento, nonché Presidente della Commissione di gara, riteneva di non procedere all'attivazione della verifica di cui all'art. 97 D.lgs.50/2016, tenuto conto dell'esiguo ribasso offerto e della congruità del costo della manodopera dichiarata;
- reputato corretti sia lo svolgimento che la conclusione delle operazioni di gara, il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 32 comma 8) ultima parte del D.Lgs. 50/2016, autorizzava la predisposizione dell'atto di aggiudicazione definitiva del servizio di che trattasi, pur essendo ancora in corso la verifica dei requisiti di cui all'art.80 ed all'art 83 del D.Lgs 50/2016, in capo all'aggiudicatario in via provvisoria;
- pertanto, pur nelle more della conclusione con esito positivo dei succitati controlli, con Determinazione Dirigenziale R.U.I.D. n. 137 del 28/08/2019 qui integralmente richiamata, si addiveniva all'aggiudicazione in via definitiva, per un importo

pari ad Euro 531.733,47 oltre all'I.V.A. con aliquota al 5%, del Servizio di gestione del Nido d'Infanzia denominato *Camillo Prampolini* alla Cooperativa Sociale "Ambra" S.c.p.a. di Reggio Emilia, unico operatore economico offerente;

- pur in pendenza della stipula contrattuale, il Responsabile Unico del Procedimento, come ammesso dalla *lex specialis*, nonché dall'art.3 del Capitolato speciale d'Appalto, disponeva la consegna anticipata del servizio di che trattasi, ai sensi dell'art.32 co.8 del D.Lgs. 50/2016;
- con Determinazione Dirigenziale R.U.A.D. n. 1938 del 04/12/2019 del Servizio Appalti Contratti si dava atto della conclusione, con esito positivo, dei controlli effettuati, ai sensi degli artt. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016, relativi al possesso dei requisiti generali e morali, economico-finanziari, nonché di idoneità professionale, in capo all'aggiudicatario;
- si rende, pertanto, necessario addivenire alla stipula del presente contratto, al fine di disciplinare, in valida e regolare forma, le prestazioni relative all'affidamento del servizio di che trattasi, nonché i rapporti reciproci e le obbligazioni intercorrenti tra le parti;
- l'ente appaltante ha provveduto ad inoltrare, in data 16/09/2019, alla *Banca Dati Nazionale Antimafia*,

tramite la piattaforma SICEANT, la richiesta delle informazioni antimafia, di cui all' art.91 del D.Lgs. 159/2011 s.m.i. "Codice Antimafia";

- essendo decorso, dalla predetta data, il termine dei trenta giorni, di cui al comma 2) primo periodo dell'art. 92 D.Lgs. 159/2011 s.m.i. "Codice Antimafia", senza riscontri dalla Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.), si procede, a norma del co.3) del medesimo articolo, pur in assenza delle informazioni antimafia, alla stipula del presente contratto, che viene, pertanto, sottoposto a condizione risolutiva; nell'ipotesi in cui nei confronti dell'affidatario venisse emessa *informazione antimafia interdittiva*, l'ente appaltante procederebbe, nell'immediato, ad attivarne la risoluzione automatica, ex art.1456 del Codice civile, *"fatto salvo il pagamento delle prestazioni già eseguite dall'appaltatore ed il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite"*, come previsto dal secondo periodo del precitato co. 3) dell' art.92;
- nel presente contratto sono integralmente richiamate le norme previste dalla Legge 190/12 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione";

**tutto ciò premesso,  
le parti come sopra costituite,  
convengono e stipulano  
quanto segue:**

1. Confermano e ratificano la suesposta premessa narrativa e l'assumono quale parte integrante e sostanziale del presente contratto, dando atto di aver sottoscritto, in data 27/08/2019, ai sensi dell'art.32 co.8 del D.Lgs. 50/2016, il *Verbale di Consegna anticipata del servizio*, nelle more della stipula del contratto.
2. L'Ente appaltante affida all'aggiudicatario, che accetta, il Servizio di Gestione del Nido d'infanzia denominato *Camillo Prampolini*, comprensivo anche dello svolgimento del Servizio di Cucina e del Servizio di supporto alle attività pomeridiane, per il periodo contrattuale decorrente dall' 1/09/2019 e scadente al 30/06/2022.
3. L'affidamento del servizio di che trattasi è conferito dall'ente appaltante e dall'aggiudicatario assunto sotto l'osservanza assoluta ed inscindibile delle norme, dei patti e delle condizioni contenuti, oneri e modalità dedotti e risultanti, oltre che dalla *lex specialis*, dai ventisette articoli, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti,

costituenti il *Capitolato Speciale d'Appalto*; documento che l'appaltatore dichiara di ben conoscere e di accettare con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione, così' come integrato, oltre che dall'*Offerta Economica*, dalle *migliorie* contenute nell'*Offerta Tecnica*, presentate dallo stesso in sede di gara.

4. Il presente contratto recepisce, inoltre, il contenuto della *Scrittura Privata*, sottoscritta digitalmente tra le parti in data 12/06/2020 e qui allegata in copia sotto la lettera A), che costituisce *addendum* del presente contratto a seguito dell'approvazione della *Determinazione Dirigenziale R.U.I.D. 41 del 12/06/2020* avente ad oggetto: "*Riprogettazione dei servizi educativi 0-6 in gestione a cooperative sociali, in seguito all'entrata in vigore del DPCM 9 marzo 2020 (Ulteriori misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus covid 19 sull'intero territorio nazionale), nonché del CPCM n.18 del 17/03/2020. Approvazione dei Progetti e degli Addendum contrattuali*"

5. Come specificato all'art. 1.2) e all'art.3) del *Capitolato Speciale d'Appalto*, la durata del presente contratto è fissata in anni tre, ma lo svolgimento del servizio effettivo sarà di 30 mesi, in considerazione

della chiusura estiva; il servizio di ospitalità dei bimbi è da intendersi attivo nel periodo settembre - giugno di ogni anno, mentre il servizio di supporto per le attività pomeridiane avrà inizio l'ultima settimana di agosto e terminerà la prima settimana di luglio di ogni anno. L'ente appaltante, previo accertamento della sussistenza del pubblico interesse, qualora i risultati dello svolgimento del presente appalto di servizio fossero giudicati soddisfacenti, si riserva la facoltà di esercitare il rinnovo dell'appalto di servizio in essere per un periodo massimo di anni tre, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 63 co.5) e 35 co.4) del D.lgs. 50/2016, a partire dal 26/08/2022, mediante comunicazione da inviare all'aggiudicatario. L'eventuale rinnovo o ripetizione avverrà agli stessi patti e condizioni di cui al presente contratto. In caso di cambio di gestione, alla scadenza del rapporto contrattuale, l'aggiudicatario si impegna, sin d'ora, a collaborare con i nuovi soggetti subentranti, al fine di garantire un efficace passaggio di consegne, senza oneri aggiunti per l'ente appaltante. Sarà, altresì, facoltà dello stesso avvalersi, nelle more della conclusione di una nuova procedura di affidamento, di proroga tecnica per la durata di

quattro mesi, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 63 co 2 lett.c) e 106 co.11 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.

6. L'ente appaltante ha provveduto, come previsto all'art.26 comma 3 del D.lgs. 81/08 s.m.i. alla redazione del Documento di Valutazione dei Rischi per le Interferenze (D.U.V.R.I.) legate alle attività in appalto; documento emesso nel Maggio 2019 e conservato a fascicolo. I costi per i rischi da *interferenze* sono pari a Euro 892,00. L'aggiudicatario garantisce il rispetto di quanto previsto all'art. 8) del Capitolato Speciale in materia di sicurezza.
7. Le modalità di svolgimento del Servizio in argomento, che si articola nella gestione delle attività di Ospitalità di bimbi di età dai tre ai 36 mesi, di Servizio di cucina e di Servizio di supporto alle attività pomeridiane, trovano ampia descrizione all'art.6) del Capitolato d' Appalto, documento del quale l'aggiudicatario ha precedentemente dichiarato di averne acquisita perfetta conoscenza, e saranno adeguate al contenuto della scrittura privata di cui all'allegato A) del presente contratto.
8. Si fa espresso riferimento alla disciplina del Capitolato Speciale d'Appalto, oltre a quanto precedentemente stabilito, con particolare riguardo

agli artt. 22) *Divieto dell'appaltatore di sospendere il servizio*, 24) *Indempienze dell'aggiudicatario e penali*, 25) *Risoluzione e recesso del contratto*.

9. Il valore del presente contratto, la cui disciplina economica è contemplata all'art.17) del Capitolato Speciale d'Appalto, ammonta ad euro Euro 531.733,47 oltre all' I.V.A. con aliquota nella percentuale del 5%.

10. L'aggiudicatario ha prodotto ai sensi dell'art. 103 co.1) del D.Lgs n.50/2016 s.m.i, con le modalità previste all'art. 93 co.7 del Decreto stesso s.m.i., qui integralmente richiamate (giusta possesso di certificazione ex art.3 co.1 lett.mm, valida sino al 28/01/2022, rilasciata da Bureau Veritas Italia S.P.A, Via Monza-Milano (certificato IT287778/UK), *Polizza fideiussoria per la cauzione definitiva n. 169796116*, con somma garantita pari ad Euro 21.269,34, documento emesso da UnipolSai -Agenzia di Parma -Spec.cauz./2599 e rilasciato a firma del Sig. Innocente Marco Contalbo, nato a Scandiano (RE) il 06/08/1989, autorizzato ad agire per la compagnia stessa in forza di procura n.rep. 48699- racc.16988 del 05/06/2019, a ministero del Dott. Antonio Caranci, Notaio in Reggio Emilia.

11. L'aggiudicatario, altresì, ha presentato, in copia

conforme all'originale, la polizza R.C.T./R.C.O. n. 2550/65/180000 del 23/03/2018, contratta con UnipolSai Assicurazioni con sede legale in Bologna, Via Stalingrado n.45, per la quale, sin d'ora, assume l'obbligo del rinnovo annuale, per l'intera durata contrattuale.

12. Ai sensi della L. 136/2010 e ss.mm. e ii., l'aggiudicatario ha indicato i seguenti conti correnti bancari dedicati, da utilizzare, sia in entrata che in uscita, per tutta la gestione contrattuale: Credito Emiliano - RE - IBAN: IT 62 I 030328 12800 010000047976; Banca Credit Agricole .Ag.3 -RE - IBAN: IT 07 H 06230 12803 000040209235; Banca Popolare Etica Filiale di Bologna - IBAN: IT 94 D 05018 02400 000011412657; Banca Intesa san Paolo Filiale accentrata terzo settore - IBAN: IT 04 T 03069 09606 100000063426; Banco BPM -IBAN: IT 95 D 05434 12803 000000015368; Banco Posta Ag.n.8 Re- IBAN: IT 78 N 07601 12800 000047666763; Banca Popolare dell'Emilia Romagna -RE -IBAN: IT 92 I 05387 12800 000000868340; Unicredit -Via Emilia all'Angelo RE IBAN: IT 42 C 02008 12832 000001033149; Unipol, Ag. n.13 - RE - IBAN: IT 47 T 03127 12804 000000000366; Monte dei Paschi di Siena, C.so Mazzini, Correggio (RE)-IBAN: IT 02 K 01030 66320 000003850355;Unione Banche Italiane -RE - IBAN: IT 43 L 03111 12801

000000005276; dichiarando, altresì, che le persone delegate ad operarvi sono Polizzi Manuela (c.f. PL-ZMNL75H63G273B), Venturi Stefania (c.f. VN-TSFN71R69B967X). A pena di nullità del contratto, tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori oggetto del presente contratto, dovranno essere registrati sui conti correnti dedicati sopracitati, nonché essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni (sono esentate le fattispecie contemplate all'art. 3 comma 3, della L. 136/2010 e ss.mm. e ii); il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, per il presente contratto, il codice identificativo CIG 7910606694, attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione; è, altresì, fatto obbligo all'appaltatore di provvedere alla comunicazione di ogni modifica relativa alle generalità ed al codice fiscale delle persone delegate ad operare sui suddetti c/c dedicati. A pena di nullità

tà assoluta, l'aggiudicatario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge sopra citata.

13. In attuazione dell'art. 17-bis del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, come inserito dall'art. 4 del Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124, si informa che in tutti i contratti dell'Ente, ove applicabile, le deleghe di pagamento e l'elenco nominativo dei lavoratori di cui al comma 2 dello stesso art. 17-bis, dovranno essere trasmessi, entro il quinto giorno lavorativo successivo alla scadenza del versamento tramite F24, all'indirizzo di posta elettronica certificata: [comune.reggioemilia@pec.municipio.re.it](mailto:comune.reggioemilia@pec.municipio.re.it). Si invita a rispettare tutti i termini temporali indicati dal citato art. 17-bis, nonché tutte le comunicazioni richieste dalla norma stessa, con le modalità ivi previste. Il Comune di Reggio Emilia rispetterà in maniera automatica quanto indicato dall'art. 17-bis del Decreto Legislativo n. 241/1997, applicando esattamente quanto disposto dalla norma citata. Si sottolinea la possibilità recata dal comma 5 dell'art. 17-bis del D.Lgs. n. 241/1997: l'impresa in indirizzo non dovrà trasmettere le deleghe di pagamento e l'elenco nominativo dei lavoratori qualora trasmetta, entro la data di scadenza delle fatture, allo stesso indirizzo PEC sopra indica-

to, la certificazione di cui al medesimo comma 5.

14. Il presente atto è soggetto al Regolamento UE 679/2016, in materia di protezione dei dati personali, divenuto pienamente efficace in tutti gli Stati dell'Unione Europea il 25.05.2018, che impone ai Titolari del trattamento dei dati personali di nominare i Responsabili del trattamento dei dati personali. L'Articolo 28 del Regolamento UE 679/2016 prevede che qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del Titolare del trattamento, quest'ultimo ricorre unicamente a Responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per il rispetto della normativa europea in materia di trattamento dei dati personali. Il Comune di Reggio Emilia , con sede in Piazza Prampolini n. 1 - telefono 0522/456111, Titolare del trattamento dei dati personali che detiene in ragione delle funzioni istituzionali svolte in esecuzione del presente contratto, ai sensi del suddetto Regolamento, nomina l'appaltatore quale Responsabile del trattamento dei dati personali, sino alla scadenza del contratto in essere. La ditta, in qualità di Responsabile del trattamento, è tenuta a trattare i dati personali sopra indicati cui ha accesso nelle attività previste per l'esecuzione del contratto, nel rispetto dei principi e nell'adempimento di tutti gli obblighi

imposti ai Responsabili del trattamento dal Regolamento europeo 679/2016, così come previsto dall'Articolo 28 del Regolamento stesso. Il Titolare è tenuto a fornire ai Responsabili del trattamento dei dati personali le istruzioni per il trattamento dei dati alle quali i Responsabili stessi devono attenersi. Di seguito le istruzioni fornite dal Titolare, Comune di Reggio Emilia, alla società, per il trattamento dei dati oggetto del presente contratto. Nello svolgimento delle attività correlate al contratto in essere i Responsabili devono attenersi alla rigorosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali di seguito elencate: Decreto Legislativo n. 196/03, "Codice in materia di protezione dei dati personali"; Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativo alla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali; Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 679/2016"; eventuali Linee Guida e provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali ed eventuali normative successive in materia. Il trattamento dei dati personali e particolari (ai sensi degli articoli 5, 9 e 10 del Regolamento Europeo 679/2016),

nell'ambito dell'attività svolta dai Responsabili per conto del Titolare, avverrà solo nella misura in cui risulta essere indispensabile in relazione agli adempimenti connessi alle prestazioni di cui i Responsabili sono onerati, come descritto nel presente contratto ed esclusivamente in funzione della realizzazione degli stessi. I dati cui i Responsabili possono accedere sono solo quelli la cui conoscenza sia strettamente necessaria per l'esercizio delle funzioni e per l'esecuzione degli obblighi connessi al presente contratto. Nell'adempimento del ruolo di Responsabili, al fine di garantire un trattamento lecito, corretto e sicuro di tali dati nell'ambito della summenzionata finalità, i Responsabili devono pertanto: trattare i dati attenendosi alle indicazioni del presente atto; individuare e nominare per iscritto le persone incaricate del trattamento dei dati e prevedere nell'atto di nomina l'impegno degli incaricati alla riservatezza; conservare le relative nomine; a tal fine il Titolare potrà richiedere ai responsabili in ogni momento l'esibizione di tali nomine per verificarne la correttezza e la conformità alle norme sopra richiamate; fornire agli incaricati le istruzioni necessarie per un trattamento conforme al presente atto e alle norme di legge; provvedere all'adeguata formazione degli incaricati sugli

obblighi imposti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali, ivi compresi i profili di sicurezza; in caso di raccolta dei dati per conto del Titolare, i Responsabili dovranno fornire agli interessati l'informativa di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016. La formulazione ed il formato dell'informazione deve essere concordata con il Titolare del trattamento prima della raccolta dei dati; adottare ogni idonea misura atta a garantire in modo permanente una circolazione dei dati minimizzata e quindi destinata esclusivamente a coloro che, in virtù delle mansioni che verranno loro affidate dai Responsabili, ne abbiano necessità per lo svolgimento delle stesse; trattare i dati esclusivamente per le finalità sopra indicate e utilizzarli in termini compatibili con queste ultime; assicurare che il trattamento dei dati non sia eccedente rispetto alle finalità per la quale sono raccolti e successivamente trattati; comunicare al Titolare tempestivamente ogni richiesta dell'interessato ai fini dell'esercizio dei diritti previsti dagli articoli 15 e seguenti del Regolamento europeo 679/2016 in ordine all'accesso ai dati e a tutti i diritti di aggiornamento, rettificazione, cancellazione, opposizione al trattamento dati e/o portabilità, fornendo ai soggetti incaricati le informazio-

ni necessarie all'esercizio di tali diritti;assistere il Titolare del trattamento nell'espletamento dei propri obblighi di dar seguito alle domande di esercizio dei diritti delle persone interessate;nel rispetto del principio di accountability, adottare e rispettare le misure tecniche ed organizzative adeguate rispetto ai rischi per i diritti e le libertà degli interessati connessi alla tipologia e alle modalità dei trattamenti e curandone l'applicazione da parte di tutti gli incaricati, al fine di evitare, in particolare, rischi di distribuzione, perdita, accesso non autorizzato, trattamento non consentito;adottare idonei sistemi di autenticazione e autorizzazione per gli incaricati, in funzione dei ruoli e delle esigenze di accesso ai dati e di trattamento degli stessi;adottare e rispettare procedure per la verifica periodica della qualità e della coerenza delle credenziali di autenticazione e dei profili di autorizzazione assegnati agli incaricati;assistere il Titolare, ove richiesto, nella realizzazione di analisi d'impatto relative alla protezione dei dati o nella consultazione preventiva dell'Autorità di controllo;informare il Titolare prima del trattamento, qualora il Responsabile sia tenuto a procedere ad un trasferimento dei dati verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale ed attenderne l'auto-

rizzazione. I Responsabili del trattamento non ricorrono ad un altro Responsabile se non previa autorizzazione scritta del Titolare del trattamento. Pertanto, qualora in qualità di Responsabili vi sia l'intenzione di avvalersi di un altro Responsabile del trattamento (Sub responsabile) per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del Titolare, i Responsabili sono tenuti a richiedere l'autorizzazione al Titolare. Il Responsabile non ha facoltà di autorizzare i Sub Responsabili a nominare ulteriori Sub Responsabili, se non a seguito di autorizzazione scritta del Titolare. Nel caso vengano riscontrate violazioni dei dati ai sensi dell'art. 33 del Regolamento Europeo n. 679/2016, i Responsabili dovranno avvisare il Titolare appena venuti a conoscenza del fatto, corredando per iscritto l'avviso con ogni dettaglio utile a ricostruire l'accaduto e con proposte di azioni correttive, quanto a descrizione della tipologia di violazione e dei dati personali coinvolti, nonché descrizione delle misure adottate o proposte per porre rimedio alla violazione. All'atto di cessazione per qualsiasi causa del trattamento da parte dei Responsabili o del rapporto contrattuale in oggetto, i Responsabili, a discrezione del Titolare, saranno tenuti: a) a restituire al Titolare i dati personali og-

getto del trattamento oppure b) a provvedere alla loro integrale distruzione, documentando per iscritto la distruzione oppure c) a restituire al Titolare i dati personali oggetto del trattamento con contestuale distruzione di tutte le copie esistenti nei sistemi informatici del Responsabile del trattamento, documentando per iscritto la distruzione. I Responsabili mantengono indenne il Titolare per qualsiasi danno, incluse le spese legali, che possa derivare da pretese avanzate da terzi nei confronti del Titolare a seguito dell'eventuale illiceità o non correttezza dei trattamenti dati connessi all'esecuzione del contratto di riferimento, che sia imputabile a fatto, comportamento o omissione del Responsabile o di chiunque collabori con lui, qualora il Titolare dimostri che siano stati attuati in violazione delle istruzioni del Titolare stesso o in violazione di norme di Legge. La presente nomina di Responsabili del trattamento ha la medesima durata ed efficacia del presente contratto e pertanto cesserà automaticamente al momento del completo adempimento o del venir meno per qualsiasi causa dell'efficacia del contratto stesso. Il Responsabile per la Protezione dei dati per l'ente appaltante, Comune di Reggio Emilia, è Lepida S.p.A Via della Liberazione, 15 Bologna Tel. 051/6338800 email: [dpo-](mailto:dpo-)

[team@lepida.it](mailto:team@lepida.it).

15. L'aggiudicatario ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter, del Decreto Legislativo n. 165/2001, sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle Pubbliche Amministrazioni nei propri confronti per il triennio successivo alla cessazione del relativo rapporto di lavoro.
16. L'aggiudicatario prende atto dell'attivazione, da parte dell'Ente Appaltante, della piattaforma informatica dedicata al "whistleblowing", sistema che permette, con garanzia di riservatezza, di segnalare illeciti, abusi, illegalità o irregolarità lesivi dell'interesse pubblico, comunicando ai propri dipendenti/collaboratori interessati, tramite e-mail dedicata, la possibilità di accesso al sistema di whistleblowing del Comune di Reggio Emilia, ai fini della segnalazione di condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro (art. 54 bis del D. Lgs. n. 165/2001, commi 1 e 2). Il software è conforme alla legge n. 179/2017 nonché alle LINEE GUIDA ANAC, Determinazione n. 6 del 2015 e al Comunicato del Presidente ANAC del 5 settembre 2018; di seguito il percorso per accedere alla piattaforma attivata dal Comune di Reggio Emilia, messo a disposizione anche dei dipendenti delle imprese fornitrici:-

[Www.comune.re.it](http://www.comune.re.it)>Amministrazione trasparente>[Altricon](#)  
[nuti](#)>Prevenzione della corruzione>whistleblowing; nella medesima sezione sono disponibili il manuale operativo per le modalità di segnalazione e i relativi moduli. L'aggiudicatario si impegna solennemente a non adottare misure ritorsive nei confronti dei segnalanti.

17. Secondo quanto disposto nel Bando di Gara, sono a carico dell'appaltatore, oltre alle spese contrattuali, di cui all'art. 45 del vigente Regolamento dei contratti, anche quelle relative alla pubblicità legale, previste dal Decreto Ministeriale Infrastrutture e Trasporti del 2 dicembre 2016 (G.U. n.20 del 25 Gennaio 2017), *da rimborsarsi alla Stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.*
18. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla formale stipulazione del presente atto, da registrarsi *in misura fissa*, ai sensi dell'art. 11 della Tariffa Parte prima allegata al D.P.R. n° 131/86 s.m.i., sono a carico dell'aggiudicatario, che beneficia dell'esenzione dall'imposta di bollo, ai sensi dall'art. 17 D.Lgs. 460/1997 e dell'art. 27-bis D.P.R. 642/72, nonché della riduzione dei *diritti di segreteria*, dovuti ex Legge n.604/62, prevista, nella misura del cinquantapercento, secondo l'interpretazione resa dalla Deli-

berazione N. 12/AUT2006 della Corte dei Conti, pertanto, ammontano ad Euro 2.685,10.

19. L'ente appaltante dà atto che l'aggiudicatario ha disposto il pagamento di tale importo, mediante l'emissione di bonifico bancario a favore della Tesoreria Comunale - IBAN IT 38 C 02008 12834 000100311263, antecedentemente alla stipula del presente contratto.

20. Per la risoluzione di eventuali controversie, le parti escludono il ricorso ad arbitri e si rivolgono unicamente all'autorità giudiziaria ordinaria. Il foro competente è quello del Tribunale di Reggio Emilia.

E richiesto, io Segretario Generale del Comune di Reggio Emilia, ho ricevuto, su supporto informatico, il presente atto, del quale, nel rispetto dell'art. 47 ter comma 2) della Legge 89/1913 s.m.i. "*Ordinamento del notariato e degli archivi notarili*", ho dato lettura alle parti, allegato escluso, per dispensa concessami dalle parti medesime, che l'hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà ed, a conferma, lo sottoscrivono in mia presenza con l'apposizione di firma digitale, di cui all'art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005 n° 82 "*Codice dell'amministrazione digitale*", verificata a mia cura ai sensi dell'art. 14 del D.P.C.M. 22.02.2013, facendomi, altresì, espressa richiesta che venga conservato in raccolta tra i miei; pertanto, nel rispetto dell'art. 61 lettera b) della succitata Legge 89/1913 s.m.i. e secondo

quanto previsto dall'art. 44 bis del "Codice dell'Amministrazione digitale", il presente contratto sarà conservato, in conformità alle Regole Tecniche in materia (D.P.C.M. 3 Dicembre 2013), presso ParER - Polo Archivistico regionale dell'Emilia Romagna - Viale Aldo Moro, 64 - Bologna - struttura accreditata presso l'"Agenzia per l'Italia Digitale" (AgID).

In presenza delle parti io Segretario Generale ho firmato digitalmente il presente documento, che consta di ventisei pagine a video e dell'allegato sub A).

p. Scuole e Nidi d'Infanzia

p. Coop.va Sociale

Istituzione del

Ambra S.c.p.a.

Comune di Reggio Emilia

D.ssa Manuela Polizzi

Dott. Nando Rinaldi

Il Segretario Generale

Dott. Stefano Gandellini

ALL. A)

**OGGETTO: ADDENDUM AL CONTRATTO DI GESTIONE DEI "SERVIZI EDUCATIVI" DA SVOLGERSI PRESSO I SEGUENTI NIDI D'INFANZIA, POSTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA: NIDO PRAMPOLINI PERIODO CONTRATTUALE: 01/09/2019-30/06/2022.**

**Aggiudicazione definitiva con determina n° 137 del 28/8/2019**

**I SOGGETTI SOTTOSCRITTORI:**

**Istituzione Scuole e Nidi d'Infanzia del Comune di Reggio Emilia**, di seguito anche indicato come "Istituzione", con sede in **Guido da Castello, 12**, rappresentato dal Dottor Nando Rinaldi, in qualità di Direttore dell'Istituzione

**Cooperativa Sociale AMBRA S.c.p.a.** sita in via Via Danubio, n. 19 - 42124 Reggio Emilia rappresentata dalla Dott.ssa Polizzi Manuela in qualità di legale rappresentante di seguito per brevità "il Gestore"

**PREMESSE:**

1. In data 17.03.2020 è entrato in vigore il D.L. n. 18 " Misure urgenti di potenziamento del servizio Sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19", convertito in L. il 23.04.2020 n° 27.
2. l'articolo 48 comma 1 dello stesso decreto legge (così come modificato dall'art 109 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34), con riferimento alle prestazioni individuali domiciliari, prevede che *"Durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 e successive modificazioni, disposta con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3 comma 1 del decreto- legge del 23 febbraio 2020 n. 6, e durante la sospensione delle attività socio sanitarie e socioassistenziali nei centri diurni per anziani e per persone con disabilità, dei centri diurni e semiresidenziali per minori, per la salute mentale, per le dipendenze e per persone senza fissa dimora, dei servizi sanitari differibili, laddove disposta con ordinanze regionali o altri provvedimenti, considerata l'emergenza di protezione civile e il conseguente stato di necessità, le*

*pubbliche amministrazioni forniscono, anche su proposta degli enti gestori di specifici progetti per il fine di cui al presente articolo, avvalendosi del personale disponibile, già impiegato in tali servizi, anche dipendente da soggetti privati che operano in convenzione, concessione o appalto, prestazioni in forme individuali domiciliari o a distanza o rese nel rispetto delle direttive sanitarie negli stessi luoghi ove si svolgono normalmente i servizi senza ricreare aggregazione. Tali servizi possono essere svolti secondo priorità individuate dall'amministrazione competente, tramite coprogettazioni con gli enti gestori, impiegando i medesimi operatori ed i fondi ordinari destinati a tale finalità, alle stesse condizioni assicurative sinora previsti, anche in deroga a eventuali clausole contrattuali, convenzionali, concessorie, adottando specifici protocolli che definiscano tutte le misure necessarie per assicurare la massima tutela della salute di operatori ed utenti, secondo quanto stabilito al comma 2;*

3. *l' art 48 comma 2 del DL 18/2020 (così come modificato dall'art 109 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34) con riferimento alla valorizzazione economica dei servizi rimodulati ha stabilito che "Durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici e dei servizi socio-sanitari e socio-assistenziali di cui al comma 1, le pubbliche amministrazioni sono autorizzate al pagamento dei gestori privati dei suddetti servizi per il periodo della sospensione, sulla base delle risorse disponibili e delle prestazioni rese in altra forma. Le prestazioni convertite in altra forma, in deroga alle previsioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, previo accordo tra le parti secondo le modalità indicate al comma 1 del presente articolo, sono retribuite ai gestori con quota parte dell'importo dovuto per l'erogazione del servizio secondo le modalità attuate precedentemente alla sospensione e subordinatamente alla verifica dell'effettivo svolgimento dei servizi. E' inoltre corrisposta un'ulteriore quota per il mantenimento delle strutture attualmente interdette che è ad esclusiva cura degli affidatari di tali attività, tramite il personale a ciò preposto, fermo restando che le stesse dovranno risultare immediatamente disponibili e in regola con tutte le disposizioni vigenti, con particolare riferimento a quelle emanate ai fini del contenimento del contagio da COVID-19, all'atto della ripresa della normale attività. Le pubbliche amministrazioni possono riconoscere, ai gestori, un contributo a copertura delle spese residue incompressibili, tenendo anche in considerazione le entrate residue mantenute, dagli stessi gestori, a seguito dei corrispettivi derivanti dai pagamenti delle quote di cui al presente comma e di altri contributi a qualsiasi titolo ricevuti"*
4. *l'Istituzione deve adeguare i servizi oggetto di sospensione ex lege alle disposizioni di legge sopra richiamate nelle more della conclusione dello stato di emergenza dovuto al Covid-19;*
5. *per quanto non espressamente previsto dal presente addendum, restano in vigore le disposizioni dei rispettivi contratti contratto e/o convenzione e o concessione stipulati in quanto compatibili.*

6. il Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34 "Rilancio": "*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.*" prevede la cosiddetta fase 2; questa fase apre la possibilità di individuare proposte organizzate di socialità e gioco per i bambini nel maggior grado di sicurezza possibile. Specificatamente Il DPCM del 17 maggio 2020 nell'Allegato 8 al punto 3 prevede con decorrenza giugno 2020 la possibilità di utilizzo di sedi ordinariamente ospitanti servizi educativi per l'infanzia per attività rivolte a bimbi d'età superiore a 3 anni; lo stesso Allegato specifica che tali *progetti potranno essere realizzati dagli enti interessati, dai soggetti gestori da questi individuati, nonché da organizzazioni ed enti del terzo Settore.*

**Quanto sopra premesso, le Parti sottoscrittrici stipulano il seguente ADDENDUM al Contratto**

#### **Articolo 1. Premesse e allegati**

1. Le premesse di cui sopra e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente addendum.

#### **Articolo 2. Finalità**

1. Il presente addendum è finalizzato a disciplinare in maniera omogenea le modalità di fornitura delle prestazioni di servizio erogate all'Istituzione in seguito alla deliberazione di Giunta Comunale I.D n. 68 del 23.04.2020 e conseguenti deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione R.U.I.C n.4 del 14.05.2020 e R.U.I.C. 9 del 03.06.2020, ed oggetto di sospensione ai sensi dell'art 48 D.L. 18/2020, convertito in L. il 23.04.2020 n° 27.
2. Il contenuto del presente addendum è oggetto di sottoscrizione tra tutte le parti del contratto e/o convenzione e o concessione principale a cui si integra e condiviso dalle stesse.

#### **Articolo 3. Conversione delle prestazioni in modalità a distanza**

1. I Soggetti gestori dei servizi oggetto di sospensione si impegnano a fornire per quanto possibile i medesimi servizi nelle modalità a distanza.

2. Con tale modalità si intende l'utilizzo di strumenti telefonici e informatici per garantire sostegno, consulenza, ascolto e svolgere nuove progettualità con gli utenti del servizio, i loro familiari e/o con i colleghi delle scuole primarie per eventuali colloqui di passaggio in un'ottica di continuità didattica.
3. In sede di accordo di co-progettazione sono concordate eventuali priorità e nuove progettualità con proposte per i bambini in una logica di colta relazione tra le offerte e nello stesso tempo con una ricerca costante di prossimalità e relazione tra i singoli servizi e i loro bambini;
4. Il Gestore dovrà garantire con il proprio personale una copertura oraria in tale modalità pari all'orario individuato in accordo di co-progettazione;
5. Il servizio in modalità a distanza dovrà essere garantito in egual misura a tutti gli utenti nel limite dell'orario stabilito in accordo di co-progettazione; l'acquisto della strumentazione necessaria sarà a carico completo del gestore del servizio..
6. I recapiti personali degli utenti, sia telefonici che informatici, dovranno essere utilizzati, nel rispetto della normativa sulla privacy, solo ed esclusivamente per la prestazione del servizio in oggetto, rimanendo in capo al Gestore ogni responsabilità per l'uso distorto o non appropriato di tali dati personali.
7. Viene lasciata al Gestore completa libertà in merito alla gestione del proprio personale nel rispetto delle prestazioni indicate nel presente addendum e/o nell'accordo di coprogettazione, e/o negli eventuali verbali di modifica e/o integrazione dell'originario accordo di co-progettazione.

#### **Articolo 4. Altre forme di conversione delle prestazioni**

1. Qualora non fosse possibile in tutto o in parte prestare il servizio nelle modalità di cui all'articolo precedente per motivi oggettivi le parti concorderanno in sede di accordo di co-progettazione di procedere mediante incontri domiciliari individuali o all'interno delle strutture precedentemente adibite allo svolgimento del servizio.
2. All'inizio di qualsiasi attività che possa comportare contatto il Gestore dovrà rispettare tutte le disposizioni in materia di tutela della sicurezza degli operatori e degli utenti così come previsto dal successivo art 11.
3. Il Gestore si impegna al rispetto delle disposizioni ed a fornire tutti i dispositivi di sicurezza necessari ai propri operatori.
4. Nel caso di attività in struttura sia con i soli operatori che con bambini in presenza i gestori dovranno garantire il rispetto dei parametri strutturali e organizzativi (rapporto adulto

bambino, ambienti e spazi) previste dalle disposizioni di legge e delle norme igieniche sanitarie e sanificazione degli ambienti..

5. I dispositivi di sicurezza utilizzati dovranno essere di tipo monouso e dovranno essere smaltiti a cura del Gestore secondo le disposizioni di legge.

#### **Articolo 5. Accordo di Co-progettazione**

1. I contenuti puntuali delle nuove progettualità convertite verranno stabiliti in accordo tra il Gestore del servizio e l'Istituzione; verrà pertanto redatto un progetto sottoscritto dalle parti che costituirà parte integrante del presente addendum;
2. Il progetto dovrà indicare le attività, le modalità dei singoli interventi, gli strumenti utilizzati, la durata, gli operatori coinvolti e il numero di ore previste e quant'altro ad esso rinviato dal presente addendum;
3. il progetto dovrà operare all'interno delle linee progettuali indicate dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione con deliberazione R.U.I.C. n. 4 del 14.05.2020.
4. il Gestore inoltrerà al referente dell'Istituzione con cadenza mensile un breve report (Scheda di Progetto) in merito allo svolgimento del progetto, all'adesione dell'utenza, ai risultati e alle azioni di miglioramento; occorrerà inoltre dettagliare la quantità di ore/uomo previste per la co-progettazione (sia in presenza che a distanza) e per la predisposizione dei materiali e degli strumenti;
5. A seconda delle necessità la co-progettazione potrà essere rivista a richiesta di ciascuna delle parti con modificata con il consenso di entrambe in appositi verbali;
6. in caso le parti non raggiungano pieno accordo di coprogettazione, si procederà mediante uno o più ordini di servizio per lo svolgimento delle attività urgenti ed indifferibili con ogni riserva i legge e di diritto.

#### **Articolo 6. Mantenimento delle strutture**

1. Qualora i servizi convertiti si svolgano nelle strutture già in precedenza utilizzate (nel rispetto delle disposizioni del presente addendum, dell'accordo di coprogettazione e delle disposizioni sulla tutela della sicurezza degli utenti e degli operatori) il Gestore si fa carico della manutenzione della struttura. Verrà riconosciuta una quota di corrispettivo ai sensi dell'art 48 DL 18/2020 e nella misura di cui al successivo articolo;

2. Resta inteso che alla cessazione dello stato di emergenza incombe al Gestore di rendere disponibili al servizio ordinario immediatamente tali strutture nel rispetto delle normative igienico sanitarie idonee ad evitare pericoli per la salute
3. Nel caso in cui il servizio venga effettuato con le modalità a distanza e la struttura venga comunque utilizzata al fine di organizzare e coordinare le nuove modalità di prestazione del servizio verrà riconosciuta una quota di corrispettivo ai sensi dell'art 48 DL 18/2020 e nella misura di cui al successivo articolo.
4. Le spese in oggetto sono state quantificate su base parametrica, tenendo conto dei costi fissi e ricorrenti, non comprimibili, al netto delle economie di gestione dovute al mancato utilizzo delle strutture (risparmi utenze ecc)

#### **Articolo 7. Corrispettivo**

1. le prestazioni oggetto dell'accordo di co-progettazione verranno retribuite in base alle ore effettive di servizio prestate avendo come riferimento i corrispettivi contrattuali previsti nei contratti originari decurtati in percentuale a seguito della riduzione delle prestazioni dovute all'utilizzo delle nuove modalità, tenendo in considerazione la quota di corrispettivo derivante dal mantenimento della struttura come previsto dall'art. 48 del DL18/2020.

2. in particolare l'Istituzione, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.4 del 14.05.2020 riconosce le seguenti percentuali sul corrispettivo mensile come da contratto originario:

- per quanto riguarda **la co-progettazione** (con servizio a distanza) non si potrà superare la percentuale del:

- **20% per i nidi d'infanzia**
- **25% per i nidi-scuola d'infanzia**
- **25% per le scuole dell'infanzia**

Per quanto riguarda la co-progettazione con servizio in presenza (dal 15 giugno al 17 luglio 2020) - anche parziale - dei bambini le percentuali sopra riportate potranno essere riviste ed aumentate.

Mensilmente infatti, sulla base della Scheda di progetto verranno compensate le ore/uomo effettivamente svolte per le attività di co-progettazione (a distanza e in presenza) e per la predisposizione dei materiali e degli strumenti per ogni singolo servizio. Le ore svolte dagli **insegnanti di sostegno** (già convenute per l'anno scolastico in corso) dovranno essere **rendicontate a parte nella scheda di progetto** e verranno **interamente coperte con risorse dell'Istituzione.**

- per quanto riguarda le **spese di mantenimento delle strutture in oggetto si compensa una percentuale del 19% del corrispettivo mensile-bambino a contratto.** Tale percentuale è da intendersi relativamente al periodo in cui le co-progettazioni non prevedono il rientro in presenza dei bambini. Tale

percentuale è da **intendersi aumentata al 30 %** nel periodo in cui le co-progettazione prevedono un rientro, anche parziale, dei bambini in presenza (dal 15 giugno al 17 luglio 2020) .

Il corrispettivo da contratto con l'Istituzione considera il numero effettivo di bambini iscritti per la mensilità in pagamento nell'anno scolastico in corso.

3. per i mesi di co-progettazione con servizio a distanza, nulla verrà riconosciuto a titolo di conguaglio od ulteriore compenso in aggiunta a quanto indicato nella deliberazione R.U.I.C. n° 4 del 14 maggio 2020 per i servizi resi in vigenza dello stato di sospensione delle attività educative;

4. 4. per la tariffazione, conguaglio e modalità di accesso nei mesi di co-progettazione con servizio in presenza (dal 15 giugno al 17 luglio 2020) - anche parziale – occorre fare riferimento alla Delibera di Consiglio di Amministrazione R.U.I.C. 9 del 03.06.2020; in particolare si prevede una retta a carico delle famiglie pari ad € 100,00 a modulo, indipendentemente dall'ISEE. Essendo esonerate dal pagamento della retta le famiglie con un ISEE fino a € 8.300, l'Istituzione rimborserà alla cooperativa la conseguente mancata entrata.

5. Le prestazioni convertite saranno retribuite ai gestori una volta validata dall'Istituzione la Scheda di progetto mensile secondo le modalità attuate precedentemente alla sospensione (presentazione fattura);

6. In ogni caso i corrispettivi per il periodo di vigenza dell'addendum non potranno eccedere quanto già stanziato in base al contratto originario per il medesimo periodo.

7. Il Gestore, stante la disposizione di cui all'art 48 comma 3 DL 18/2020 in tema di **alternatività** tra ammortizzatori sociali e nuove modalità delle prestazioni tramite il personale già impiegato nei medesimi servizi, si impegna ad informare l'Istituzione, tramite la Scheda di progetto, in merito al mancato utilizzo, in tutto o in parte, degli ammortizzatori sociali in favore del personale impiegato originariamente nel servizio e da confermare nel nuovo assetto.

#### **Articolo 8. Durata**

1. I servizi convertiti oggetto del presente addendum e relativo accordo di coprogettazione avranno durata fino al 17 luglio 2020.
2. Tale durata si considera comunque presuntiva stante l'imprevedibilità dell'andamento epidemiologico COVID 19 che potrebbe determinare nuove differenti disposizioni; pertanto tali accordi proseguiranno fino alla cessazione dello stato di fatto dichiarato da disposizione di legge o da provvedimento delle autorità competenti e saranno disciplinati e ridefiniti in itinere con apposito successivo atto, al fine di rendere le condizioni contrattuali sempre aggiornate **rispetto** alle indicazioni man mano dovessero evolversi.
3. La data di scadenza del contratto originario seppure non formalmente sospeso a seguito della conversione delle prestazioni, (dal momento che è sospeso unicamente il servizio per come originariamente definito, modificato in base agli accordi di co-progettazione) è da **intendersi**

rideterminata al 17 luglio 2020, così da permetterebbe una graduale ripresa della socialità dei bambini e un concreto aiuto alle famiglie nella conciliazione dei tempi di vita e di lavoro,

#### **Articolo 9. Rinvio alle disposizioni contrattuali**

1. Per tutti gli aspetti non disciplinati dal presente addendum (a titolo esemplificativo e non esaustivo le professionalità degli operatori, le responsabilità, assicurazione, la privacy, l'inadempimento ) si applicano, in quante compatibili, le disposizioni del contratto già stipulato da intendersi integralmente richiamato
2. il presente addendum è integrato dai singoli progetti di co-progettazione che ne definiscono e specificano il contenuto in base alle esigenze del singolo servizio.

#### **Articolo 10. Privacy**

1. Il Gestore è a conoscenza dell'informativa sulla privacy del Comune e si impegna a rispettare la normativa vigente in tema di tutela dei dati personali;
2. Il Gestore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione dell'Amministrazione.
3. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto.
4. L'obbligo di cui ai commi 1 e 2 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
5. Il Gestore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui ai punti 1, 2 e 3 e risponde nei confronti della Committente per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.
6. In caso di inosservanza degli obblighi descritti nei punti da 1 a 5, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

7. Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte della Amministrazione attinente le procedure **adottate** dal Contraente in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti dal presente contratto.
8. Il Fornitore non potrà conservare copia di dati e programmi della Amministrazione, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza del Contratto e dovrà, su richiesta, ritrasmetterli all'Amministrazione.
9. Le notizie e i dati personali e/o sensibili, comunque venute a conoscenza del personale dell'impresa in relazione o meno all'esecuzione degli impegni contrattuali, non debbono, in alcun modo ed in qualsiasi forma, essere comunicate o divulgate a terzi, né possono essere utilizzate da parte dell'azienda o da parte di chiunque collabori alla sua attività, per fini diversi da quelli contemplati nel presente atto.
10. In ogni caso di inadempienza grave, determinata dal mancato rispetto degli obblighi di **riservatezza** e segreto d'ufficio, il Comune, previa contestazione dell'addebito e previa valutazione delle deduzioni dell'impresa, oltre a chiedere il risarcimento degli eventuali danni e salvo l'applicazione di norme penali e/o civili ove previsto, può risolvere il contratto per fatto o colpa dell'impresa.

#### **Articolo 11. Sicurezza**

1. Stante le disposizioni di cui all'art 48 DL 18/2020 il Gestore si impegna, sotto la propria esclusiva responsabilità, ad adottare tutte le misure di sicurezza necessarie a garantire la tutela della salute degli utenti e degli operatori;
2. il Gestore dovrà adeguare la propria organizzazione e lo svolgimento delle prestazioni contrattuali nel rispetto della normativa vigente e delle successive modifiche che dovessero intervenire;
3. In particolare il Gestore dovrà conformarsi al "Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Virus Covid-19 negli ambienti di lavoro" sottoscritto in 14 Marzo 2020 ed integrato in data 24 Marzo 2020, alle successive modifiche ed integrazioni dello stesso nonché alle disposizioni delle Autorità sanitarie.
4. Il Gestore dovrà garantire la fornitura adeguata di dispositivi di protezione individuale (DPI) agli operatori garantendo la formazione in merito al loro utilizzo corretto;
5. Il Gestore dovrà presentare a tal fine entro 10 giorni dalla sottoscrizione un piano di sicurezza sottoscritto con tutte le misure predisposte al fine di tutelare la sicurezza di utenti ed operatori e con una valutazione del rischio nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs 81/2008 e delle circolari del Ministero della Salute; il piano dovrà essere aggiornato in caso di modifiche o integrazione delle disposizioni in materia.

6. Qualora il Gestore non fosse in grado di rispettare tali disposizioni o di garantire la tutela della salute anche tramite gli opportuni dispositivi di sicurezza dovrà essere immediatamente **sospeso** il servizio e data comunicazione al Comune ed agli utenti

## **INFORMATIVA PRIVACY**

### **1. Premessa**

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, Il Comune di Reggio Emilia, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuto a fornirle informazioni in merito all'utilizzo dei suoi dati personali.

### **2. Titolare del trattamento dei dati personali**

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è il Comune di Reggio Emilia, con sede a Reggio Emilia, Piazza Prampolini n°1, cap 42121, Tel. 0522/456111.

### **3. Responsabile della protezione dei dati personali**

Il Comune di Reggio Emilia ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida SpA Via della Liberazione, 15 Bologna Tel 051/6338800 email: dpoteam@lepida.it.

### **4. Responsabili del trattamento**

Il Comune di Reggio Emilia può avvalersi di soggetti terzi per l'espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui il Comune ha la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dall'art. 28 del Regolamento UE 679/2016 con tali soggetti il Comune sottoscrive contratti che vincolano il Responsabile del trattamento al rispetto dalla normativa.

### **5. Soggetti autorizzati al trattamento**

I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei Suoi dati personali.

### **6. Finalità e base giuridica del trattamento**

Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dal Comune di Reggio Emilia per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del Suo consenso.

I dati personali sono trattati per le finalità di affidamento di contratti pubblici di forniture, servizi, lavori e concessioni ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i. e per la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 co. 5 della L. 136/2010 e s.m. e i.

I dati personali saranno trattati dal Comune di Reggio Emilia esclusivamente per le finalità che rientrano nei compiti istituzionali dell'Amministrazione e di interesse pubblico o per gli adempimenti previsti da norme di legge o di regolamento.

Nell'ambito di tali finalità il trattamento riguarda anche i dati relativi a eventuali iscrizioni/registrazioni al portale necessari per la gestione dei rapporti con il Comune di Reggio Emilia, nonché per consentire un'efficace comunicazione istituzionale e per adempiere ad eventuali obblighi di legge, regolamentari o contrattuali.

### **7. Destinatari dei dati personali**

I suoi dati personali non sono oggetto di comunicazione o diffusione.

#### **8. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE**

I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell'Unione europea, salvo i casi previsti da specifici obblighi normativi.

#### **9. Periodo di conservazione**

I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

#### **10. I suoi diritti**

Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto:

- di accesso ai dati personali;
- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
- di opporsi al trattamento;
- di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali

Per l'esercizio dei diritti di cui sopra l'interessato può contattare:

Il Responsabile della protezione dei dati del Comune di Reggio Emilia: società Lepida SpA Via della Liberazione, 15 Bologna Tel 051/6338800 email: dpo-team@lepida.it pec: segreteria@pec.lepida.it

Il Titolare del trattamento dei dati Comune di Reggio Emilia, con sede a Reggio Emilia, Piazza Prampolini n°1, cap 42121, Tel. 0522/456111. mail: privacy @comune.re.i t pec: comune.reggioemilia@pec.municipio.re.it

#### **11. Conferimento dei dati**

Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato conferimento comporterà l'impossibilità di affidamento di forniture, servizi, lavori e concessioni.

Reggio Emilia, il \_\_\_\_\_

I SOGGETTI SOTTOSCRITTORI:

l'Istituzione Scuole e Nidi d'infanzia